REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO SEZIONE 04

riunita con l'intervento dei Signori:

CASSANO CONS. DR. FEDERICO Presidente

BAGLIONI ROSARIO

FRASCA AVV. FERDINANDO Relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

n° 56/04/03 udienza del 24-04-03 ore 16 depositata il 05-05-2003

/- sul ricorso r.g.r n. 1794/02 depositato il 27/06/2002

- avverso AVVISO DI RETTIFICA PARZIALE n°600190/02 I.V.A. 1997

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

BPM COSTRUZIONI SRL

C.DA TRAVE 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

- sul ricorso n. 1795/02 depositato il 27/06/2002
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE03000125 IRPEG + ILOR 1996 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

(segue)

proposto dal ricorrente:

BPM COSTRUZIONI SRL

C.DA TRAVE 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

- sul ricorso n. 1796/02 depositato il 27/06/2002
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE03000126 IRPEG + ILOR 1997

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO proposto dal ricorrente:

BPM COSTRUZIONI SRL

C.TRAVE 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

l'Ufficio con gli avvisi di accertamento, per gli anni in epigrafe indicati, ha proceduto ad accertamento induttivo e determina a carico della parte ricorrente volume di affari superiore al dichiarato e mancata registrazione di operazioni imponibili, a tanto procedendo in base ad asserita esistenza di mancata annotazione di costi per manodopera (assunta alla luce di rilievo in tal senso compiuto dall' ispettorato del Lavoro) e, quindi, di presunta maggiore produzione realizzata con la manodopera non registrata .

La parte ricorrente contesta l'operato dell' Ufficio, deducendo:

- L'illegittimo ricorso all'accertamento induttivo, non ricorrendone i presupposti e condizioni richiesti dal legislatore;
- non rispondenza al vero dei fatti posti a base del ricalcalo e della pretesa tributaria e erroneità degli elementi e dati assunti ed esposti.
- parte ricorrente ha prodotto copia dei verbali del giudizio pendente ed incoato con opposizione all

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi stante la connessione

I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

Non appare condividibile l'operato dell' Ufficio, che ha proceduta ad accertamento induttivo senza che appaiono sussistenti le condizioni e presupposti di fatto e diritto previsti e richiesti dal Legislatore.

Invero, atteso che non sufficienti ai fini del ricorso all'accertamento induttivo l'esistenza di qualsiasi irregolarità, ma è necessario che sussista una situazione di grave inesattezza tale da rendere la contabilità non fidefaciente, e atteso che l'Ufficio non indica irregolarità di tal fatta e tali da potersi ritenere sussistente la fattispecie di irregolarità gravi e ripetute e tali da inficiare le fidefacienza delle scritture contabili, appare evidente che non sussistono i presupposti per potersi procedere ad accertamento induttivo, e che allo stesso liUfficio si è indotto, in definitiva, in mancanza dei presupposti e condizioni richiesti dal Legislatore.

In tal senso costantemente si e' espressa anche la Giurisprudenza; tra le tante:

Il ricorso all'accertamento induttivo è consentito solo nelle ipotesi espressamente elencate dal comma 2 dell'art. 39 del d. P. R. n. 600 del 1973; tra queste ultime non rientra la rilevazione della mancata fatturazione di acquisti per un valore di tre milioni e la mancata risposta ad un questionario inviato dall'Ufficio (Cass. civ., sez. I, 25 maggio 1995, n. 5728) L'art. 39 comma 1 lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 attribuisce all'amministrazione finanziaria il potere di rettificare il reddito di impresa denunziato se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulti "in modo certo e diretto" dagli specifici atti indicati nella norma medesima, così come la lett. d) dello stesso comma 1 art. 39 prevede un analogo potere di rettifica quando le citate incompletezza, falsità o inesattezza risultino dall' ispezione delle scritture contabili o dalle verifiche nei luoghi di produzione. E' pertanto illegittimo l'accertamento induttivo del reddito d' impresa al quale l'Ufficio sia pervenuto esclusivamente per una pretesa omissione di risposta da parte del contribuente ad un punto di un questionario, sulla scorta di presunzioni semplici sfornite dei necessari caratteri della gravità, precisione e concordanza, senza il conforto di alcuno degli atti contemplati dal cennato art. 39 comma 1 d.P.R. 60011973, ed in contrasto con le risultanze delle scritture contabili tenute dall' interessato (Commiss. Trib. Centr., 20 settembre 1994, n. 3032)

L' operato dell'Ufficio, peraltro, risulta anche infondato nel merito e basato su presupposti di fatto che non risultano adeguatamente provati.

In effetti, tutto l'assunto e il procedimento di calcolo messi in essere dall' Ufficio di fondano sul presupposto che la contribuente si sia avvalsa delle prestazioni di manodopera di tre dipendenti, omettendo di annotare in contabilità il relativo costo, e sulla conseguente

presunzione che la contribuente abbia tratto dalla manodopera il cui costo non ha annotato produzioni cedute senza fatturazione.

Orbene, il detto presupposto di fatto è dall' Ufficio assunto in base a quanto evinto da verbale degli ispettori del Lavoro, che avrebbero ricevuto dichiarazioni in tal senso. Sennonché il rilievo delle dette dichiarazioni di terzi (che, nel processo tributario, stante il divieto di acquisizione di testimonianze, ha valore solo indiziario) è restato pienamente contraddetto dalle dichiarazioni, di senso del tutto contrario, rese proprio dai dipendenti che avrebbero reso prestazioni di manodopera con compensi non contabilizzati, e, peraltro, rese dagli stessi in sede di testimonianza innanzi al Giudice civile (come da verbali di causa prodotti) e, quindi, dopo aver prestato l'impegno di legge a dire la verità.

La complessità della questione induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti

P.Q.M:

Accoglie il ricorso e compensa le spese tra e parti Avellino, li 24 aprile 2003

IL RELATORE IL PRESIDENTE